

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dai Magistrati:

Oggetto

██████████ ██████████

- Presidente -

██████████ ██████████

- Consigliere -

██████████ ██████████

- Consigliere -

██████████ ████████████████████

- Rel.Consigliere - R.G.N. 16829/2024

██████████████████ ██████████

- Consigliere -

PROCEDIMENTO PER LA DICHIARAZIONE DI FALLIMENTO - DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO PRESENTATA DOPO IL 15.7.2022 - APPLICAZIONE DELLA LEGGE FALLIMENTARE - FONDAMENTO
--

Ud. 19/6/2026 - PU

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16829-2024 proposto da:

██████████ ██████████ ██████████ S.R.L., difesa dall'Avvocato ██████████ ██████████
per procura in calce al ricorso e poi, in aggiunta a quest'ultimo,
anche dagli Avvocati ██████████ ██████████ e ██████████ ██████████ per
procura del 2/6/2026 in atti;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO ██████████ ██████████ ██████████ S.R.L., difeso dapprima
dall'Avvocato ██████████ ██████████ per procura in calce al
controricorso e poi, a seguito della rinuncia al mandato da parte
di quest'ultimo in data 14/5/2026, dall'Avvocato ██████████
██████████ per nuova procura depositata il 4/6/2026;

e

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, difesa dall'Avvocato
Generale dello Stato ██████████ ██████████;

nonché

██████████ S.R.L., difesa dall'Avvocato ██████████ ██████████ per
procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -



e

PROCURA GENERALE DELLE REPUBBLICA DI [REDACTED];

- intimata -

avverso la SENTENZA N. 1700-2024 della CORTE D'APPELLO DI [REDACTED], depositata il 10/6/2024;

udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [REDACTED]
[REDACTED] nella pubblica udienza del 19/6/2026;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale della Repubblica [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], la quale ha chiesto il rigetto del ricorso;

sentiti, per la società ricorrente, gli Avvocati [REDACTED] CESERE e [REDACTED] [REDACTED];

sentito, per il Fallimento controricorrente, l'Avvocato [REDACTED]
[REDACTED];

sentita, per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'Avvocata dello Stato [REDACTED] [REDACTED].

FATTI DI CAUSA

1.1. Il pubblico ministero, con ricorso del 9/6/2022, ha chiesto al tribunale di [REDACTED] di dichiarare il fallimento di [REDACTED] [REDACTED] s.r.l.

1.2. La società resistente si è costituita in giudizio e, [REDACTED] prima udienza, celebrata il 20/7/2022, ha dedotto e documentato di aver avviato, a norma degli artt. 17 s. c.c.i.i., nel frattempo entrato in vigore, la composizione negoziata.

1.3. A sua volta, l'Agenzia delle entrate-Riscossione, in data 18/7/2022, ha depositato ricorso per la liquidazione giudiziale di [REDACTED] [REDACTED] s.r.l.

1.4. Nella successiva udienza del 27/9/2022, è stata disposta la trattazione congiunta della richiesta di fallimento presentata dal pubblico ministero e del ricorso di liquidazione giudiziale presentata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione.



1.5. La società resistente, a fronte dell'intervenuta archiviazione della composizione negoziata in difetto di accordo con i creditori finanziari, ha depositato, *"nella notte"* tra il 13 e il 14/9/2023, domanda di concordato con riserva, ai sensi dell'art. 44 c.c.i.i.

1.6. Nel corso dell'udienza del 14/9/2023: - il pubblico ministero ha insistito per la dichiarazione di fallimento; - l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha chiesto rinvio per verificare il pagamento della prima rata della cd. rottamazione-*quater*, tenendo fermo il proprio ricorso di liquidazione giudiziale; - la [REDACTED] s.r.l., che aveva a sua volta depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in data 13/7/2023, ha insistito per l'apertura di tale procedura.

1.7. Il tribunale, all'esito dell'udienza, ha, con decreto, dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato proposta a norma dell'art. 44 c.c.i.i. e, con contestuale sentenza, ha dichiarato il fallimento della [REDACTED] s.r.l.

2.1. [REDACTED] s.r.l., con ricorso del 3/11/2023, ha proposto reclamo avverso tali provvedimenti, deducendo, in sostanza, che l'art. 44, ult. comma, c.c.i.i. non è applicabile al fallimento, che è una procedura [REDACTED] quale non si estende la decadenza prevista dal codice della crisi, mentre l'art. 161, comma 6°, l.fall. non prevede, in ordine al concordato prenotativo, alcun tipo di decadenza.

2.2. Il Fallimento [REDACTED] s.r.l. ha resistito al reclamo, al pari di Agenzia delle entrate-Riscossione e [REDACTED] s.r.l.

2.3. Il pubblico ministero, dal suo canto, ha chiesto il rigetto del reclamo.

2.4. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato il reclamo.



2.5. La corte, in particolare, per quanto ancora interessa, ha ritenuto che: - *"il Tribunale aveva riunito il procedimento di istruttoria prefallimentare da un lato, ed il procedimento unitario aperto ad iniziativa di ADER dall'altro, ed aveva altresì già celebrato la prima udienza di entrambi"*; - *"la proposizione della domanda di cui agli artt. 40-44 CCII era comunque tardiva, e dunque inammissibile, poiché impedita dalla pendenza ... dell'istanza di liquidazione giudiziale, già pervenuta in prima udienza ..."*; - in altri termini, *"successivamente [redacted] previa richiesta di fallimento effettuata dal PM, ADER ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di [redacted] a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi"*; - *"ed è in pendenza di questa richiesta di apertura della liquidazione giudiziale che il Tribunale ha ritenuto tardiva (e quindi inammissibile) la domanda di concordato prenotativo formulata ex art. 40/44 CCII ... in quanto ormai indissolubilmente collegata [redacted] domanda di liquidazione, nella già intervenuta vigenza del CCII"*.

3.1. [redacted] s.r.l., con ricorso notificato 9/7/2024, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

3.2. Il Fallimento [redacted] s.r.l., l'Agenzia delle entrate-Riscossione e la [redacted] s.r.l. hanno resistito con distinti controricorsi.

3.3. Il Pubblico Ministero, con memoria sottoscritta dal Sostituto Procuratore Generale della Repubblica [redacted], ha chiesto, in data 28/5/2026, il rigetto del ricorso.

3.4. La società ricorrente e il Fallimento hanno depositato memorie.

3.5. La ricorrente, in particolare, ha osservato, tra l'altro, che la *"fattispecie ..., in forza della regola intertemporale dettata dall'art. 390 CCII, avrebbe dovuto rimanere assoggettata [redacted] ..."*



Legge Fallimentare" e non ■■■ "disciplina di cui al Codice della crisi".

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1. Con l'unico motivo articolato, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 390 e 40, comma 10, c.c.i.i., dell'art. 161, comma 6°, l.fall. e dell'art. 11 disp.prel. c.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha confermato il decreto con il quale il tribunale aveva dichiarato l'inammissibilità della domanda di concordato con riserva che la stessa aveva presentato sul rilievo che a tale domanda fosse applicabile il termine di decadenza previsto dall'art. 40, comma 10, c.c.i.i., omettendo, tuttavia, di considerare che la suddetta domanda, in quanto riunita ad un procedimento per la dichiarazione di fallimento introdotto con ricorso depositato prima del 15/7/2022, era, in realtà, disciplinata, in forza dell'art. 390 c.c.i.i., non dall'art. 40 c.c.i.i. ma dall'art. 161, comma 6°, l.fall, il quale, senza prevedere alcuna decadenza, consente al debitore il deposito del *"concordato in bianco"* fino ■■■ sentenza che ne dichiara il fallimento.

4.2. Il motivo è infondato, per le conseguenze avanzate d■■■ parte, pur dovendo la Corte procedere ad una integrazione modificativa della motivazione assunta d■■■ decisione impugnata.

4.3. Il tribunale (come emerge dagli atti del giudizio di merito cui la Corte accede direttamente in ragione della natura sostanzialmente processuale del vizio denunciato), dopo aver *"letto il ricorso ex art. 44 CCI volto ad ottenere la concessione di un termine per il deposito di domanda definitiva di concordato preventivo ..."* e *"rammentato che nei confronti della odierna ricorrente pendono dal 9.6.2022 una richiesta di fallimento ..."*



un ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato ... in data 29 luglio 2022, cui si è aggiunto un ulteriore ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato ... il 13.7.2023"; ha, con il decreto pronunciato il 14/9/2023, testualmente affermato che, "con riferimento al ricorso depositato da Agenzia delle Entrate-Riscossione si sono svolte 5 udienze avanti al giudice relatore, sì che il termine decadenziale di cui ■■■ prima parte del comma 10 dell'art. 40 CCI sarebbe sicuramente maturato".

4.4. La corte d'appello, a sua volta, ha confermato tale statuizione sul rilievo che "successivamente ■■■ previa richiesta di fallimento effettuata dal PM, ADER ha chiesto l'apertura della liquidazione giudiziale di ■■■ a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi", e che, per la "... pendenza di questa richiesta di apertura della liquidazione giudiziale", "il Tribunale ha (correttamente) ritenuto tardiva (e quindi inammissibile) la domanda di concordato prenotativo formulata ex art. 40/44 CCII ... in quanto ormai indissolubilmente collegata ■■■ domanda di liquidazione, nella già intervenuta vigenza del CCII".

4.5. Tali statuizioni sono giuridicamente corrette nella parte statuitiva ma non procedono da una ricostruzione pienamente esatta degli istituti a confronto, imponendosi che la motivazione dell'atto qui impugnato sia corretta.

4.6. L'art. 390, comma 1, c.c.i.i. ha espressamente previsto che "i ricorsi per dichiarazione di fallimento ... depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto", avvenuta in data 15/7/2022, "sono definiti secondo le disposizioni" della legge fallimentare di cui al r.d. n. 267/1942.

4.7. La domanda di fallimento proposta dal pubblico ministero, in data 9/6/2022, è stata, di conseguenza, correttamente trattata secondo le norme della legge fallimentare che regolano il procedimento per l'apertura di fallimento (artt. 7



e 15 l.fall.) e, altrettanto correttamente, la circostanza ha condotto il tribunale, sulla base di quelle stesse norme (art. 16 l.fall.), a trattare congiuntamente, in fatto, le plurime istanze volte a fare accertare l'insolvenza del medesimo imprenditore e così a pronunciare, avendone ravvisato i presupposti (artt. 1 e 5 l.fall.), la sentenza dichiarativa di fallimento ai danni della società nei cui confronti era stata proposta già la prima di esse.

4.8. Tale sentenza ha, a sua volta ed invero, comportato l'apertura di una procedura, che, in quanto disposta "*a seguito della definizione dei ricorsi*" di cui al comma 1 dell'art. 390 cit., è stata (ed è), per l'effetto, altrettanto correttamente regolata, in forza dell'art. 390, comma 2, c.c.i.i., "*secondo le disposizioni*" (e cioè gli artt. 23 s. l.fall.) della legge di cui al r.d. n. 267 cit.

4.9. Ora, queste norme, e cioè quelle che disciplinano lo svolgimento della procedura di fallimento e quelle (che nel presente giudizio rilevano) che disciplinano il procedimento per la dichiarazione di fallimento, escludono, per la loro stessa natura, che (fatti salvi i casi in cui ciò è espressamente previsto: es., l'art. 27, comma 1, c.c.i.i., in relazione a quanto previsto dall'art. 389, comma 2, c.c.i.i.), nell'ambito dello svolgimento dei relativi procedimenti, possano essere proposte domande (come quella che la società resistente ha proposto, in data 13/9/2023, invocando le norme previste dagli artt. 40-44 c.c.i.i.: v. il "*Ricorso ex art. 44, comma 1 CCII con richiesta di misure protettive ex art. 54, commi 2 e 4 CCII*", in atti) che sono (dichiaratamente) previste e disciplinate (come tali, solo) dal codice della crisi e dell'insolvenza: del quale, per contro, come emerge dall'art. 390 c.c.i.i., le prime presuppongono, per la contraddizione che non lo consente, proprio la non applicazione.

4.10. Il procedimento che, a partire dal ricorso di fallimento, si conclude con la sua definizione, comprende, infatti, (anche) ai fini dell'individuazione della disciplina applicabile ai



sensi dell'art. 390 c.c.i.i., non solo il ricorso volto all'apertura del fallimento (artt. 6 e 7 l.fall.) e la pronuncia della sentenza che lo dichiara (art. 16 l.fall.); ma, evidentemente, anche le domande che, dopo il deposito di tale ricorso, sono volte – indipendentemente dalla loro identificazione denominativa operata dalla parte – alla regolazione, sia pur in forme concorsuali diverse, della stessa crisi d'impresa in cui versa il debitore, a partire dalla domanda di concordato preventivo, se del caso con riserva di presentazione della proposta e del piano (art. 161, comma 6°, l.fall.), che lo stesso, in pendenza del procedimento per la dichiarazione del suo fallimento, abbia inteso presentare; la quale, pertanto, soggiace, pur se presentata dopo il 15/7/2022, alle norme dettate dagli artt. 160 s. l.fall. Nella vicenda, invece e come detto, la ricorrente ebbe ad introdurre – per quanto essa ora chieda la censura della norma del c.c.i.i. – una iniziativa interamente modellata proprio sull'assunto che il c.c.i.i. fosse vigente e le si applicasse.

4.11. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, sul punto, ritenuto che: - la domanda di fallimento e la domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dal debitore nel corso del procedimento previsto dall'art. 15 l.fall., in quanto dirette a regolare la medesima situazione di crisi, sono in rapporto di continenza; - tali domande, se pendenti innanzi allo stesso tribunale, devono essere, di conseguenza, riunite a norma dell'art. 273 c.p.c., onde assicurare il *"coordinamento tra i due procedimenti, pacificamente indispensabile per l'identità della crisi da regolare"*; - la pendenza di una domanda di concordato preventivo, sia esso ordinario o con riserva, ai sensi dell'art. 161, comma 6°, l.fall., se *"non sospende e neppure rende improcedibile la procedura prefallimentare, che può proseguire nella sua istruttoria"*, impedisce, tuttavia, (sia pur temporaneamente) la dichiarazione di fallimento sino al



verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall.; - *"finché la procedura di concordato non ha avuto un esito negativo, il creditore che ha chiesto di regolare la crisi attraverso il fallimento non può ottenere la relativa dichiarazione"*, con la conseguenza che, *"durante la pendenza di una procedura di concordato, sia essa in fase di ammissione, di approvazione o di omologazione"*, *"non può ammettersi il corso di un autonomo procedimento prefallimentare che si concluda con la dichiarazione di fallimento indipendentemente dal verificarsi di uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall."* (Cass. SU n. 9935 del 2015).

4.12. L'inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo che la debitrice aveva proposto (non semplicemente invocando le norme) degli artt. 40-44 c.c.i.i. (ma, più specificamente, articolandola proprio sul modello delineato da tali norme: sull'assunto, evidentemente, che le stesse fossero, oltre che in vigore, anche applicabili [redacted] stessa) non deriva, dunque, dal fatto in sé che, nel procedimento (in cui il ricorso di fallimento e quelli di liquidazione giudiziale della società sono stati riuniti per la trattazione congiunta) fosse stata celebrata la prima udienza; deriva, piuttosto, quale inevitabile conseguenza, dall'applicazione integrale, in ragione del deposito dell'istanza di fallimento in data anteriore al 15/7/2022, delle norme (previste dagli artt. 1, 5, 7 e 15 e 160 ss.) della legge fallimentare.

4.13. Le quali, come visto, nell'interpretazione datane dalle Sezioni Unite, per un verso, impongono la trattazione congiunta della domanda di fallimento e della domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dal debitore nel corso del procedimento previsto dall'art. 15 l.fall. e, per altro verso, escludono che, una volta proposta la domanda di concordato, possa essere dichiarato il fallimento del proponente



se non (di regola) dopo l'esaurimento con esito negativo della procedura di concordato, della quale, dunque, (salvo il caso d'abuso) è doverosa la trattazione e la decisione in via prioritaria rispetto ■■■ domanda di fallimento (*"non solo è necessario un coordinamento tra le procedure, ma è anche necessario che tale coordinamento avvenga assicurando il previo esaurimento della procedura di concordato preventivo"*); la cui disciplina, pertanto, così come contenuta nella legge fallimentare, non può che estendersi, per la parte corrispondente, anche ■■■ domanda di ammissione al concordato preventivo, pur se proposta dopo la sua abrogazione in data 15/7/2022, essendone, appunto, imposta la previa conclusione (a mezzo di *"uno degli eventi previsti dagli artt. 162, 173, 179 e 180 l.fall."*) rispetto ■■■ decisione sulla domanda di fallimento (che la stessa tende, appunto, a prevenire) e, dunque, ■■■ *"definizione"* (anche ai fini di cui all'art. 390, comma 1, c.c.i.i.) del procedimento ad essa relativo.

4.14. Questa Corte, non a caso, ha sostenuto che: - nel caso in cui il fallimento della società sia stato dichiarato nella vigenza della legge fallimentare, anche la domanda di estensione della procedura nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, seppur proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi, resta disciplinata dalla legge fallimentare, in virtù di quanto previsto dalla disposizione transitoria di cui all'art. 390 c.c.i.i. (Cass. n. 24247 del 2025); - in caso di procedura fallimentare aperta prima dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e di proposta di concordato presentata in epoca successiva a quella data, si applica la disciplina del concordato fallimentare e non quella del concordato nella liquidazione giudiziale, in base ad un'interpretazione letterale e sistematica dei primi due commi dell'art. 390 del c.c.i.i. (Cass. n. 2819 del 2026); - l'istanza di



esdebitazione proposta dopo l'entrata in vigore del codice della crisi (15/7/2022) da soggetto dichiarato fallito anteriormente, resta disciplinata dalla legge fallimentare (Cass. n. 14835 del 2025; Cass. n. 1469 del 2026).

4.15. La società debitrice, per contro, pur a fronte di un ricorso per la dichiarazione del suo fallimento ritualmente depositato prima del 15/7/2022 (e, come tale, attrattivo della relativa disciplina anche delle domande successivamente proposte, come quella di ammissione al concordato preventivo, volte, appunto, proprio a prevenirne l'apertura ai sensi dell'art. 16 l.fall.), ha depositato (tra l'altro) la *"decisione ex art. 120-bis CCII"* e gli *"allegati ... richiesti dal combinato disposto degli artt. 44, comma 1 e 39, comma 3 CCII"* e (dopo aver illustrato il *"contenuto del Piano"* ai sensi dell'art. 87 c.c.i.i.) ha espressamente chiesto al tribunale: - *"ai sensi dell'art. 7, comma 2 CCII, (di) esaminare in via prioritaria la presente domanda rispetto (i) alla domanda di fallimento formulata dalla Procura della Repubblica ... e (ii) alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata da Agenzia delle Entrate Riscossione ... (iii) alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale formulata da [redacted] s.r.l.; - (di) dichiarare aperta la procedura ex art. 44, comma 1 CCII con riserva di presentare la proposta, il piano e gli accordi; - ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. a), CCII, (di) assegnare al ricorrente il termine di sessanta giorni per la presentazione di una proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'art. 39, commi 1 e 2 CCII; - ai sensi dell'art. 55, comma 3, CCII (di) confermare le misure protettive per la durata massima di quattro mesi entro 30 giorni dall'iscrizione della presente domanda nel registro delle imprese o in subordine entro il 22 ottobre 2023"*; in tal modo essa ha proposto, contrariamente a quanto poi sostenuto nel



ricorso per cassazione e nella memoria illustrativa, una domanda di ammissione al concordato preventivo non già ai sensi dell'art. 160 l.fall. ma in forza (e sul modello) delle norme sostanziali e processuali previste dal codice della crisi.

4.16. Solo una pronuncia di (definitivo) rigetto dell'istanza di fallimento (presentata, come detto, in data anteriore all'entrata in vigore del codice della crisi e dell'insolvenza) avrebbe, del resto, potuto (e dovuto) indurre il tribunale ad esaminare (e trattare come tali) i ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale proposti (dopo il 15/7/2022) nelle more del procedimento prefallimentare e (inevitabilmente) a procedere sulla base delle norme contenute nel predetto codice; le quali, appunto, prevedono (all'art. 40, comma 10, c.c.i.i.), a fronte della (conseguente) *"pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto"* (come sarebbe stato nel caso in esame) *"da un soggetto diverso dal debitore"*, che: - *"la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza"* (come la domanda di concordato con riserva) dev'essere *"proposta ... nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza fissata ai sensi dell'articolo 41"*; - se tale domanda è proposta *"successivamente prima udienza"*, tale *"domanda"* è inammissibile perché, in tale ipotesi, (come ha ritenuto la corte d'appello, che l'ha ritenuta *"comunque tardiva"*) *"non può essere proposta autonomamente sino conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale"*.

4.17. La Corte, quindi, enuncia il seguente principio di diritto: *"Il ricorso di fallimento attrae disciplina della legge fallimentare, vigente al momento della sua proposizione, anche la domanda con la quale il debitore, in data successiva al 15 luglio 2022, abbia chiesto l'ammissione al concordato preventivo, la prima iniziativa giustificandone la trattazione"*.



unitaria, insieme anche alle successive domande di liquidazione giudiziale nel frattempo parimenti proposte”.

4.18. Il dispositivo della pronuncia impugnata, con la statuizione della inammissibilità della domanda di concordato preventivo, era dunque conforme a diritto, posta la erroneità della sola motivazione, d[REDACTED] Corte corretta, senza cassazione, ai sensi dell’art. 384, ult. comma, c.p.c.

5. Il ricorso dev’essere, dunque, rigettato.

6. Le spese del giudizio, a fronte della novità della questione e del tenore motivazionale assunto dalle pronunce di merito, possono essere oggetto di una decisione di intera compensazione tra le parti.

7. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 19 giugno 2026.

Il Consigliere est.

[REDACTED]

Il Presidente

[REDACTED]

